



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 16/05/2002

COMUNE DI ANDRIA (Bari) DETERMINA DEL DIRIGENTE 29 aprile 2002, n. 4/C

Indennità di esproprio Isola Ecologica.

IL DIRIGENTE

del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Responsabile del procedimento di espropriazione delle aree comprese nel P.I.P.:

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 181 del 15/11/97 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/71 e dell'art. 21 della L.R. n. 56/1980, il progetto definitivo aggiornato di adeguamento del Piano Insediamenti Produttivi per l'acquisizione di aree destinate alle attività artigianali e commerciali;

Omissis

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 25/10/99 con cui è stato approvato il piano particellare di espropriazione delle aree occorrenti alla realizzazione del piano;

- Considerato che le opere previste nel P.I.P. sono dichiarate per legge di pubblica utilità;

Omissis

- Considerato che per procedere all'acquisizione delle aree è preliminarmente necessario provvedere alla determinazione delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis della L. 8/8/1992 n. 359;

- Viste le indagini estimative condotte da questo Comune al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione;

Omissis

DETERMINA

ai sensi del 1° comma dell'art. 5 bis della L. n. 359 dell'08/08/1992 l'indennità di espropriazione per le aree occorrenti alla realizzazione degli interventi attuativi del P.I.P. di cui in premessa, nell'importo riportato per ciascun immobile nell'elenco che è allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" e che ne forma parte integrante, in ragione di Euro, 20,66 al metro quadrato (€ 40.000/mq.);

Ai sensi dell'art. 20 della L. 22.10.1971 n. 865, l'indennità di occupazione per le aree già occupate

d'urgenza è determinata in un importo pari agli interessi legali da computarsi sull'ammontare della corrispondente indennità di espropriazione per tutto il periodo compreso tra la data di effettiva occupazione e quella del decreto di esproprio.

Le indennità percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali saranno assoggettate ad una ritenuta alla fonte nella misura del 20%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. n. 413/91.

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'indennità il proprietario espropriando dovrà comunicare al Comune se intende accettarla.

In caso di silenzio, l'indennità si intenderà rifiutata, e verrà pertanto depositata presso la Cassa DD.PP. di Bari, ridotta però del 40%.

In ogni fase del procedimento espropriativo il proprietario espropriando può convenire la cessione volontaria del bene.

Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 865/1971 il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ai proprietari espropriandi dovrà essere notificato, nelle forme degli atti processuali civili, l'ammontare delle indennità provvisorie determinate col presente provvedimento.

Andria, lì 29.04.2002

Il Capo Settore Tecnico
Urb. e Prov.
Dott. Ing. Giovanni Tondolo
